

2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.

3. Entro i limiti delle loro quote indicate all'articolo 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso come segue tra gli Stati membri:

	(in ettolitri di alcole puro)
Benelux	9 000
Danimarca	1 050
Germania	1 620
Grecia	30
Spagna	300
Francia	600
Irlanda	600
Italia	300
Portogallo	300
Regno Unito	1 200

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le quote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, originari dei PTOM, presentati in

dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 4

1. Conformemente all'articolo 6 dell'allegato V della decisione 86/283/CEE, le importazioni dei prodotti in questione originari dei PTOM sono soggetti ad una sorveglianza comunitaria.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i prospetti relativi alle importazioni di detti prodotti effettivamente imputate alle loro quote nel mese precedente. A questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate all'articolo 1, paragrafo 2.

3. La Commissione informa regolarmente gli Stati membri del grado di esaurimento del volume del contingente.

4. ove sia necessario, consultazioni possono avere luogo a richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione prende le opportune misure in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER